

STATUTO TIPO DEL CIRCOLO RICREATIVO – SPORTIVO
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NETTUNO COWBOYS BOLOGNA”

Art. 1

E' costituito con sede in Bologna, attualmente in Via Fregoli 9/a una Associazione di Promozione Sociale che assume la denominazione di circolo: **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NETTUNO COWBOYS BOLOGNA”**.

Art. 2

Il circolo svolge attività nei settori sport dilettantistico, attività culturali e ricreative, turismo e ambiente, senza finalità di lucro, con particolare attenzione alla promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale e sportive dilettantistiche al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati.

Art. 3

Sono compiti del Circolo:

- a. Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- b. Favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, sportive e di forme consortili tra circoli e le altre associazioni democratiche.
- c. Avanzare proposte agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.
- d. Organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportiva, turistiche, ricreative, assistenziali.
- e. Gestire impianti sportivi, attività turistiche, di spettacolo, ambientali, ricreative, assistenziali.

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi. Fino al compimento del 14° anno di età il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato da ciascun socio che abbia compiuto i 18 anni di età.

Art. 5

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione al Circolo con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1. Indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
2. Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del legale rappresentante del Circolo o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda.

L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla convocazione.

Art. 6

Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti del Circolo, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione.

In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri del Circolo o, in mancanza di questo, l'Assemblea dei soci alla prima convocazione.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7

I soci hanno il diritto di frequentare i locali del Circolo e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal Circolo stesso qualora il regolamento dell'evento non preveda altrimenti.

Art. 8

I soci sono tenuti a:

- Pagamento della quota della tessera sociale;
- Osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9

I soci sono espulsi o radiati quando:

1. non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali;
3. in qualunque modo arrechino danni morali o materiali al Circolo;
4. non partecipino alla vita sociale del circolo per un periodo continuativo di oltre 6 mesi.

In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività del Circolo.

La espulsione e la radiazione saranno decise da Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE**Art. 10**

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo;
2. contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.

3. Fondi di riserva.

È assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, ne sono trasmissibili per atti tra vivi.

La quota non è rivalutabile.

RENDICONTO ECONOMICO (BILANCIO)

Art. 12

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Art. 13

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10 % al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

L'ASSEMBLEA

Art. 14

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate con avviso affisso all'interno dei locali del Circolo, con almeno 10 giorni di preavviso, o con scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo.

L'avviso dovrà riportare data, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria, viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo successivo. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- elegge la commissione elettorale composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Art. 16

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;

- per eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione del Circolo.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 17

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art. 18

Per le delibere sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, sullo scioglimento e sulla liquidazione del circolo, è indispensabile la convocazione dell'Assemblea Straordinaria con la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 19

Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali.

Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 20

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un segretario che provvederà a redigere il verbale dell'assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri eletti fra soci la cui durata è stabilita dall'assemblea e potrà essere a tempo indeterminato.

Art. 22

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il vice – Presidente, il Segretario Amministrativo, e fissa le responsabilità gli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.

Il Presidente, il vice – Presidente e il Segretario Amministrativo compongono la Presidenza. È riconosciuto al consiglio il potere di cooptare altri membri fino ad un massimo di un terzo dei suoi componenti. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori Contabili sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni 60 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga la Presidenza o ne facciano richiesta 1/3 dei Consiglieri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Art. 24

il Consiglio Direttivo deve: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci; curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea; approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale; formulare il regolamento interno da sottoporre alla approvazione dei soci alle attività del Circolo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 25

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

IL PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le mansioni dallo stesso ricoperte spettano ad un componente l'ufficio di Presidenza. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dal Circolo;

soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 27

Il circolo potrà dotarsi, qualora lo ritenga necessario di un Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori Contabili si compone di 3 membri effettivi e 2 supplementi eletti dall'Assemblea. I Revisori Contabili durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Nelle elezioni di Consiglio essi non hanno diritto al voto deliberativo, ma solo a quello consultivo.

Art. 28

Il Collegio è validamente costituito con la partecipazione di almeno 2 dei suoi componenti. Esso è presieduto dal componente che abbia maggiore anzianità di iscrizione nel circolo; in caso di parità di anzianità di iscrizione presiederà il revisore più anziano d'età.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Art. 29

La decisione di scioglimento del circolo deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all'Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione

del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 30

In caso di scioglimento l'Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall'art.29, sulla designazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per delibera assembleare il presente statuto è redatto per scrittura privata da registrare a
tassa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D. Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.